

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"Coro Anemone APS"

In data 27/11/2023, presso la sede di Ispra ubicata in via Lombardia, n. 270, alle ore 21:00, si sono riunite le seguenti persone:

1. PUSTERLA SILVIA
nata a MONZA il 06.09.1966, residente a ANGERA, in via Caduti Angeresi, CAP 21021 cittadina italiana
codice fiscale PSTSLV66P46F704W
2. ANTONIOLI ELENA
nata ad ANGERA il 19.07.1975, residente a ISPRA, in via Lavorascio, CAP 21027 cittadina italiana
codice fiscale NTNLE75L59A290F
3. BEVERINA CLAUDIA
nata a CITTIGLIO il 02.02.1980, residente a BESOZZO, in via Trento, CAP 21023 cittadina italiana
codice fiscale BVRCLD80B42C751M
4. PRADA MICAELA
nata a CITTIGLIO il 29.01.1978, residente a BESOZZO, in via De Amicis, CAP 21023 cittadina italiana
codice fiscale PRDMCL78A69C751C
5. FRERI MONICA
nata a ANGERA, il 09.05.1969, residente a TRAVEDONA MONATE, in corso Europa, CAP 21028
cittadina italiana, codice fiscale FRRMNC69E49A290P
6. GERVASINI EMANUELA
nata a VARESE il 23.08.1966 residente a BESOZZO, in via Gorizia, 3 CAP 21023 cittadina italiana
codice fiscale GRVMNL66M63L682U
7. LIPSA DORELIA SIMONA
nata a IASI (Romania) il 17.12.1982 residente a ISPRA, in via Lombardia, n. 270 CAP 21027 cittadina rumena
codice fiscale LPDLS82T57Z129F

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig. Dorelia Simona Lipsa.
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. Freri Monica
quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Coro Anemone APS", da ora in avanti denominata semplicemente associazione, con sede legale nel Comune di Ispra, via Lombardia, n.270 e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è di promuovere la pratica e la conoscenza della cultura in ogni suo genere, di divulgare e valorizzare la cultura musicale e la conoscenza in ogni suo genere.

ART. 3 - L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività: a) promuovere attività nel settore musica, canto, danza e teatro, anche indagando le possibili relazioni con altre discipline quali, ad esempio, le arti figurative/astratte, le scienze e la comunicazione; b) attivare/organizzare iniziative culturali che coadiuvino la formazione della persona, sia come individuo che nei confronti della società; c) promuovere incontri di educazione e formazione intesi a divulgare la cultura musicale; d) recuperare e divulgare il patrimonio culturale della musica italiana e internazionale; e) eseguire brani musicali da parte del coro Anemone grazie a sessioni di prove guidate dal Direttore artistico; f) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata all'arte, alla musica; g) miglioramento della tecnica vocale dei singoli e del gruppo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente LIPSA DORELIA - SIMONA *gong*
Vice - Presidente ANTONIOLI ELENA *Antonoli Elena*
Segretario FRERI MONICA *Monica Freri*
Tesoriere PRADA MICHAELA *Prada Michela*
Consigliere BEVERINA CLAUDIA *Claudia Zever*
Consigliere GERVABINI EMANUELA *EF*
Consigliere ROSTELLI SILVIA *SP*

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 7 Si dà mandato al Presidente di effettuare la pratica di iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il Presidente viene inoltre delegato dall'Assemblea ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero intervenire in seguito all'emanazione di ulteriori provvedimenti di Legge e che si rendessero necessarie esclusivamente per l'iscrizione dell'associazione nei Pubblici Registri.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. LIPSA DORELIA - SIMONA *gong*
Sig. ANTONIOLI ELENA *Antonoli Elena*
Sig. FRERI MONICA *Monica Freri*
Sig. PRADA MICHAELA *Prada Michela*
Sig. BEVERINA CLAUDIA *Claudia Zever*
Sig. GERVABINI EMANUELA *EF*
Sig. ROSTELLI SILVIA *SP*



Luogo e data bpm 27/11/2023
Allegato alla lettera A: statuto associativo

Registrato a Gavigliato, il 30/11/2023
al N. 655 Serie 3
Esatti Euro duecento,00
€ 200,00 di cui Tras. € 1
30/11/2023 *LM*

Allegato all'atto
n. 655/3/2023

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"CORO ANEMONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)"**

Allegato all'atto costitutivo del 27/11/2023

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, l'associazione denominata "**Coro Anemone A.P.S.**" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale ad Ispra e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) promuovere la pratica e la conoscenza della cultura in ogni suo genere;
- b) divulgare e valorizzare la cultura musicale e la conoscenza in ogni suo genere.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, al fine di agire per la crescita culturale dei soci l'associazione si propone di:

a) promuovere attività nel settore musica, canto, danza e teatro, anche indagando le possibili relazioni con altre discipline quali, ad esempio, le arti figurative/astratte, le scienze e la comunicazione;

b) attivare/organizzare iniziative culturali che coadiuvino la formazione della persona, sia come individuo che nei confronti della società;

c) promuovere incontri di educazione e formazione intesi a divulgare la cultura musicale;

d) recuperare e divulgare il patrimonio culturale della musica italiana e internazionale;

e) eseguire brani musicali da parte del coro Anemone grazie a sessioni periodiche di prove guidate dal Direttore artistico;

f) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata all'arte, alla musica; g) miglioramento della tecnica vocale dei singoli e del gruppo.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda si sono resi particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal consiglio direttivo. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del consiglio direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi sono deliberati dal consiglio direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi
- b) di essere eletti alle cariche direttive
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti
- d) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività
- e) di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 9 - Attività di volontariato

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- c) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati
- e) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca

In urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, inoltre ha il compito di: compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili; accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Vice Presidente; nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

Tutti i membri del consiglio direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Art. 18 - Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Resta in carica 3 anni.

Spetta al Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- b) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione;
- e) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

f) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Art. 19 - Il Segretario e/o il Tesoriere

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si occupa della gestione dei libri sociali.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e conserva i giustificativi di spesa. Sottoscrive i mandati e le altre disposizioni di pagamento, predispone i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio economico da sottoporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo previa presentazione della questione all'Assemblea degli Associati. È competente esclusivo riguardo alla direzione artistica e musicale dell'Associazione.

In particolare il Direttore Artistico, sentito il Consiglio Direttivo:

- stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni;
- fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro;
- sceglie il repertorio che il Coro eseguirà in ogni manifestazione;
- contribuisce allo sviluppo della vocalità dei singoli e del gruppo con le sue competenze e il suo insegnamento;
- provvede all'insegnamento ai componenti del Coro e alla concertazione dei brani musicali del Coro;
- promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 21 - Libri sociali

L'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Esercizio sociale

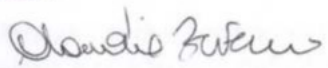
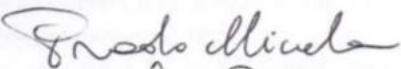
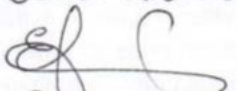
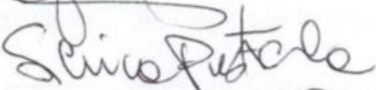
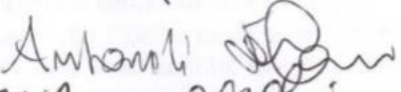
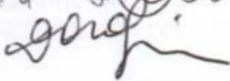
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luogo, data

Firme di tutti i soci fondatori

BEVERINA CLAUDIA 
PRADA MICAELA 
GERARDINI ELEONORA 
POSTERLA SILVIA 
ANTONIOLI ELENA 
LIPSA DORELIA SIMONA 
FRERI MONICA 